



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL' D.P.R. 2074/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

20735 10

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TRIBUTI  
*rettifica accertamento benefici*  
R.G.N. 13216/2006

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 20735

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - Ud. 09/06/2010
- Dott. SIMONETTA SOTGIU - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -
- Dott. MARIAIDA PERSICO - Rel. Consigliere -
- Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13216-2006 proposto da:

MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE in persona del  
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona  
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati  
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope  
legis;

2010

1853

- ricorrenti -

contro



- intimato -


avverso la sentenza n. 127/2004 della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di VERONA, depositata il  
01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA  
PERSICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato CASELLI, che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO, che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'A' followed by a horizontal line extending to the right.



#### Svolgimento del processo

impugnava due avvisi di accertamento, relativi all'IRPEF e all'ILOR per gli anni d'imposta 1994 e 1995, che avevano tratto origine da un processo verbale, scaturito da una verifica generale effettuata dalla Guardia di Finanza, con il quale gli era stato contestato di aver svolto attività abusiva di compravendita di biglietti per spettacoli pubblici, di non aver presentato le dichiarazioni IVA, di non aver tenuto le scritture contabili; conseguentemente, previa indagine bancaria, era stato determinato induttivamente il volume di affari e le relative imposte sui redditi conseguiti, richieste con gli avvisi di accertamento impugnati,.

La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i due ricorsi, accoglieva parzialmente gli stessi escludendo dall'ILOR il reddito accertato. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente ribadendo le argomentazioni svolte, e proponeva appello incidentale l'Ufficio ritenendo illegittima l'esclusione dell'ILOR.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del contribuente limitatamente al riconoscimento dei costi, riducendo l'ammontare dei ricavi accertati del 50% e confermava nel resto respingendo l'appello incidentale dell'ufficio.

Contro tale sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione articolato su di un unico motivo; il contribuente non controdeduce.

#### Motivazione

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non



essendo stato lo stesso parte del procedimento di merito.

Con il ricorso in esame l'Agazia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 114 c.p.c., dell'art. 75 del D.P.R. 917/1986 e dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., per non avere il giudice dell'appello tenuto conto che, nell'ipotesi di acquisizione di conti correnti bancari, occorre considerare ricavi sia le operazioni attive che quelle passive. In effetti l'impugnata sentenza afferma : "dal p.v.c. è emerso che i verbalizzanti hanno rilevato ai fini IVA, l'omessa fatturazione di acquisti per un totale pari ai prelevamenti. Si deve pertanto ritenere che tali importi debbano essere considerati quali componenti negative del reddito d'impresa minore con conseguente riduzione del reddito accertato. Si ritiene pertanto equo operare una riduzione pari al 50% dei redditi accertati anche in relazione al fatto che l'attività svolta da parte appellante presentava comunque carattere di aleatorietà.."

La censura è fondata in virtù dei principi consolidati affermati da questa Corte (Cass. n. 4554 del 2010; . n. 23852 del 2009; n. 18016 del 2005; n. 13398 del 2003; n. 11240 del 2002; n. 16198 del 2001).

Ed invero è stato detto / ( Cass. n.. 25365 del 2007) "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova,



non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all'equità. "

Ed ancora (Cass. n. 4589 del 2009) che: " Nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti."

In effetti la presunzione legale ricavabile dal citato art. 32, comma 1 n. 2, d.P.R. n. 600/1973, per cui i movimenti di dare ed avere (versamenti e prelevamenti) risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, salva la prova contraria, determina l'erroneità dell'operato del giudice dell'appello che, in mancanza dell'assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova sullo stesso gravante, e con operazione ermeneutica illogica oltre che contra legem ha presuntivamente ritenuto che ad un ricavo occulto dovesse necessariamente corrispondere un costo anch'esso occulto ed ha così abbattuto i ricavi in virtù di costi non provati ma presuntivamente ritenuti da esso giudice.

E' chiaro che così facendo il giudice di merito non ha tenuto conto né della presunzione relativa posta dall'art. 32 del D.P.R. 600/73, né della mancanza di una domanda di una valutazione equitativa.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

L'accoglimento dello stesso determina la cassazione della sentenza impugnata nei limiti di cui sopra; non essendo



necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,  
provvedendo nel merito si rigetta il ricorso iniziale del  
contribuente con riferimento all'IRPEF.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese, tenuto  
conto del fatto che il consolidamento dell'orientamento  
giurisprudenziale di questa Corte è coevo alla proposizione del  
ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero  
dell'Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto  
dall'Agenzia, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in  
motivazione e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo  
del contribuente in tema di Irpef. Compensa le spese dell'intero  
giudizio.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2010.

Il consigliere estensore

Mariaida Persico

Il Presidente

Donato Pletone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 6 OTT 2010

IL CANCELLIERE  
Marcello Bolognese

IL CANCELLIERE  
Marcello Bolognese